



COMUNE DI GENOVA REP. 2020/\_\_\_\_\_

Contratto fra il Comune di Genova e la Società Genova Parcheggi Società per Azioni per l'espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale e del front office contravvenzionale.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Novembre in Genova

### **i contraenti**

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Gianluca GIURATO nato a Cagliari il 19/12/1968, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2020/117.15.0./129 del 01/10/2020;

E PER L'ALTRA PARTE - la Società Genova Parcheggi Società per Azioni con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1-1A CAP 16129 Partita IVA, Codice Fiscale 03546590104 rappresentata dal Dott. Santiago VACCA nato a Loano (SV) il 16/08/1963 e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di Amministratore Unico, munito degli idonei poteri a quanto infra,

### **premettono**

- che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 2020/210 e della Determinazione Dirigenziale della Direzione Corpo di Polizia Locale n. 2020/117.15.0./129 in data 01/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante affidamento diretto in house providing ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale e del front office contravvenzionale, oggetto del presente contratto, per un importo annuo di Euro 3.269.786,89 (tremilioniduecentosessantannovemilasettecentoottantasei/89) oltre IVA al 22%;

- che il servizio di cui trattasi non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta.

**Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, affida alla Società Genova Parcheggi S.p.A., che accetta, l'espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale e di gestione del front office contravvenzionale.

La Società Genova Parcheggi S.p.A. si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria offerta tecnica operativa ed alla nota prot. n° 340642 del 10/11/2020 allegata quale parte integrante al presente contratto, in esecuzione a quanto disposto al punto 2) del dispositivo della D.G.C. 210/2020.

#### **Articolo 2 – Prescrizioni e attività richieste per l'espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale e del front office contravvenzionale**

L'affidamento viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal precedente affidamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28/06/2018, alla Determinazione Dirigenziale 2018/117.12.0./42 del 29/06/2018, al contratto Rep. 68258 del 03/10/2018 nonché alla Determinazione Dirigenziale 2019/117.0.0./17 del 20/05/2019.

Di seguito si dettagliano i costi di trattazione e notifica degli atti stimati per un totale annuo pari ad **Euro 3.032.786,89** (tremilionitrentaduemilasettecentoottantasei/89) oltre IVA al 22%:

- per il servizio di trattazione dell'atto sanzionatorio interamente trattato da supporto cartaceo definito senza preventiva notifica: Euro 3,49 oltre IVA 22%;
- per il servizio di trattazione dell'atto sanzionatorio interamente trattato tramite flusso informatico: Euro 2,25 oltre IVA 22%;
- per il servizio di notificazione nella circoscrizione postale genovese, con o senza C.A.D. e/o C.A.N.: Euro 5,42 oltre IVA 22%;
- per il servizio di notifica tramite PEC: Euro 0,48 oltre IVA 22%;
- per il servizio di notifica degli atti giudiziari nel territorio nazionale al di fuori del Comune di Genova con o senza C.A.D. e/o C.A.N: Euro 10,70 oltre IVA 22%, con l'obbligo di rinegoziare la predetta tariffa con Poste Italiane S.p.A. o altro soggetto idoneo, in caso di liberalizzazione del servizio di cui è caso, per una rimodulazione al ribasso. La tariffa sopra indicata costituisce il massimo applicabile per l'intera durata contrattuale.

Per quanto riguarda il servizio di notifica delle sanzioni estere, Genova Parcheggi S.p.A. si impegna ad effettuare una ricerca di mercato volta all'individuazione di un soggetto in grado di fornire predetto servizio in termini più vantaggiosi rispetto a quelli attualmente in vigore e di fornire altresì un software in grado di dialogare con la procedura contravvenzionale, al fine di poter pervenire ad un'unica rendicontazione delle sanzioni amministrative siano esse nazionali o estere.

Trattandosi di contratto a "misura", verranno retribuite le prestazioni effettivamente richieste dalla Civica Amministrazione e rese da Genova Parcheggi S.p.A. in relazione ai distinti importi stabiliti. Pertanto la Società nulla in più potrà pretendere qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero essere richieste prestazioni per un ammontare inferiore al valore stimato stabilito per il servizio.

Genova Parcheggi S.p.A. provvederà al rimborso degli importi anticipati dalla C.A. per le interrogazioni effettuate dalla Società alla banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Per il servizio di gestione del front office contravvenzionale il costo previsto è pari ad **Euro 237.000,00** (duecentotrentasettemila) oltre IVA al 22% annui; l'importo verrà decurtato, in caso di chiusure di uno o più sportelli, di una somma pari a euro 18.99 oltre IVA all'ora per ogni sportello. Si prevede un periodo di formazione/affiancamento della durata di tre mesi.

In riferimento a quanto indicato al punto 2) del dispositivo di cui alla D.G.C. 210/2020 Genova Parcheggi S.p.A., si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito, ulteriori 500 dotazioni, complete di smartphone, stampanti e pack di accessori.

### **Articolo 3 – Articolazione dell'affidamento**

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale e del front office contravvenzionale di competenza del Corpo Polizia Locale.

Detto servizio avrà durata triennale decorrente dal 1 Ottobre 2020.

L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel Piano Tecnico Operativo presentato da Genova Parcheggi S.p.A., tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti dal precedente contratto.

Le prestazioni di cui al presente contratto potranno essere implementate con ulteriori attività che in corso d'opera la Direzione Corpo Polizia Locale possa ritenere necessarie, affidate con specifici atti e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico di Genova Parcheggi S.p.A. saranno applicate le penalità previste dagli artt. 8 e 9 del presente contratto, riservandosi la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

### **Articolo 4 – Pagamenti**

La Società Genova Parcheggi S.p.A. dovrà inviare mensilmente fattura elettronica con indicazione dettagliata del periodo oggetto di fatturazione, del numero di atti trattati in base alla diversa tipologia ed il relativo importo unitario, nonché la data di estrazione effettuata sulla procedura informatica della procedura contravvenzionale. Relativamente al servizio di gestione del front office contravvenzionale Genova Parcheggi S.p.A. dovrà emettere mensilmente fattura elettronica separata in riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova – Direzione Corpo di Polizia Locale.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sede di Genova Largo Eros Lanfranco 2 - Codice IBAN IT 41 X 01005 01400 0000 0003 2641.

La persona delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il Sig. Claudio GAVAZZI, nato a Genova il 11/08/1959, Codice Fiscale: GVZCLD59M11D969E.

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., entro sette giorni, al Comune, eventuali modifiche degli estremi indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il periodo oggetto di fatturazione, il servizio fatturato, il numero d'ordine, il codice IPA 94QJC5 e, se la fattura è relativa alla gestione della procedura contravvenzionale, anche il numero di atti trattati in base alla tipologia ed il relativo importo unitario, la data di estrazione dei dati dalla procedura contravvenzionale. Il codice IPA potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso l'Agenzia delle Entrate.

#### **Articolo 5 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

Genova Parcheggi S.p.A. assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 6 – Oneri a carico dell'affidatario**



Genova Parcheggi S.p.A. è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Genova Parcheggi S.p.A. dichiara che il referente operativo per il servizio in trattazione è il Sig. Claudio GAVAZZI, nato a Genova il 11/08/1959, Codice Fiscale: GVZCLD59M11D969E, che potrà essere sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Genova Parcheggi S.p.A. si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire un completo passaggio di consegne collaborando col nuovo soggetto affidatario.

#### **Articolo 7 – Penali**

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni rese rispetto a quanto disposto dagli atti citati all'art. 1 del presente contratto.

In particolare, l'Amministrazione Comunale, al fine di esercitare un controllo efficace sulla correttezza del servizio svolto dall'affidatario, necessita di adeguata reportistica semestrale analoga a quella già predisposta per il precedente contratto.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, l'affidatario, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti, incorrerà nel pagamento delle sotto elencate penali in rapporto alla gravità della mancata o inesatta prestazione:

- a. Nel caso in cui un atto sanzionatorio, nel corso di una qualunque fase del processo, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 8 lett C, dovesse essere reso nullo o l'importo della sanzione dovesse essere reso inesigibile per fatto o per colpa dell'affidatario, dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute.  
Lo stesso affidatario dovrà provvedere alla periodica verifica dell'esistenza di tali occorrenze e segnalarle, con atto formale, al Corpo di Polizia Locale entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'atto è reso nullo o la sanzione inesigibile. L'inosservanza di tale termine comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari a € 25,00 per ogni atto non segnalato;
- b. Nel caso in cui, a seguito del processo d'abbinamento tra l'atto sanzionatorio e il relativo pagamento, dovesse determinarsi, per fatto o per colpa dell'affidatario, l'invio di un verbale o di una richiesta di pagamento quali l'avviso bonario, la cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione fiscale o d'altro tipo, relativi ad una sanzione per la quale sia già intervenuta la corresponsione dell'importo dovuto, dovranno essere rimborsate le spese sostenute per la notifica dell'atto, ogni eventuale ulteriore spesa sostenuta e dovrà essere corrisposta, per ogni atto non abbinato al relativo pagamento, una penale pari a € 25,00 a titolo di risarcimento per l'attività di verifica svolta dal personale del Reparto a correzione dell'incongruenza rilevata;

- c. Nel caso in cui siano previsti in conformità alla normativa del Codice della Strada automatismi procedurali nella predisposizione di verbali e questi ultimi per colpa dell'affidatario non vengano emessi ovvero vengano emessi in difformità a quanto disposto dal Comando, dovranno essere rimborsati rispettivamente il 25% del corrispettivo valore della sanzione computata al minimo edittale nel primo caso e nel secondo il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute dalla P.A., qualora per il verbale venga disposto l'annullamento d'ufficio o a seguito di impugnazione;
- d. Nel caso di annullamento di un verbale impugnato davanti alle autorità amministrativa o giudiziaria ovvero nel caso di annullamento d'ufficio per colpa dell'affidatario, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 8 lett C, dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute dalla P.A. oltre a euro 25,00 a titolo di risarcimento per l'attività di difesa dell'atto ovvero per l'attività di verifica svolta dal personale del Comando incaricato, oltre alle eventuali spese di giudizio liquidate a favore dell'opponente;
- e. Nel caso di ritardato invio rispetto ai tempi indicati dal Corpo PL con nota formale di richiesta, per fatto o per colpa dell'affidatario, del lotto d'avvisi bonari che invitano al pagamento degli atti sanzionatori (c.d. pre-ruolo), dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore complessivo economico del lotto di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1 mensilità = 30 giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità di ritardo;
- f. Nel caso di ritardato invio rispetto ai tempi indicati dal Corpo PL con nota formale di richiesta, per fatto o per colpa dell'affidatario, del lotto delle sentenze, emesse dal Giudice di Pace ovvero delle ordinanze del Prefetto dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore complessivo economico del lotto di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1 mensilità = 30 giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità di ritardo;
- g. Nel caso di ritardata predisposizione, per fatto o per colpa dell'affidatario, degli atti per la formazione del ruolo ovvero delle ingiunzioni fiscali (c.d. minuta di ruolo) rispetto ai tempi indicati dal Corpo PL con nota formale di richiesta, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore complessivo economico del ruolo di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1 mensilità = 30 giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità di ritardo;
- h. Nel caso di ritardata fornitura e/o integrazione del materiale cartaceo per l'accertamento e la registrazione delle sanzioni, dovrà essere corrisposta una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;
- i. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema informativo di tipo non bloccante (tale cioè da consentire comunque le attività essenziali di sportello-cassa e d'informazione all'utenza svolta dal Reparto), non imputabile a cause di forza maggiore, dovrà essere corrisposta una penale pari a € 500,00 moltiplicata per il numero d'ore (1 ora = 60 minuti o frazione) successive alle 8 ore lavorative di franchigia trascorse dalla prima segnalazione;

- j. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema informativo di tipo bloccante (tale cioè da non consentire le attività essenziali di sportello-cassa e d'informazione all'utenza svolta dal Reparto) non imputabile a cause di forza maggiore, dovrà essere corrisposta una penale pari a € 500,00 moltiplicata per il numero di ore successive alla 8 ore lavorative di franchigia trascorse dalla prima segnalazione (i tempi per l'addebito saranno calcolati dal minuto di invio dell'e-mail di avviso blocco fino al minuto di invio dell'e-mail di sblocco);
- k. Nel caso di preclusione, anche parziale, o di ostacolo di qualunque natura all'accesso dei dati concernenti il processo contravvenzionale contenuti nel sistema informativo, dovrà essere corrisposta una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;
- l. Nel caso di blocco del sistema Scat/Scatweb ovvero altro software che non consenta la trasmissione dei dati dal terminale portatile al server e da quest'ultimo al programma gestionale della P.L. per un periodo superiore a 24 h complessive, dovrà essere corrisposta una penale pari a euro 250,00 entro le prime 24 h ed euro 500,00 per ogni giorno successivo di blocco;
- m. Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche concordate per l'effettuazione delle implementazioni e gli adeguamenti ai software e/o alla modulistica in uso e/o, a seguito di innovazioni legislative, giurisprudenziali ed organizzative indispensabili per il miglioramento e buon andamento del servizio dovrà essere corrisposta una penale pari ad euro 200,00 per i primi 10 giorni di ritardo e dall'undicesimo giorno euro 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo salvo l'applicazione di ulteriori addebiti nel caso in cui gli atti dovessero essere resi nulli o l'importo delle sanzioni risultassero inesigibili a causa del mancato adeguamento alle modifiche normative.

**Art. 8 – Ulteriori penali contrattuali che si aggiungono alle precedenti**

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 8 ai punti a,b,c,d,e,f, nel caso in cui, in relazione ai processi di seguito indicati dovesse determinarsi il superamento dei parametri sotto indicati, saranno applicate ulteriori penali commisurate al valore annuo del contratto che sarà determinato sulla base degli importi fatturati dall'affidatario in relazione al Servizio erogato nell'anno di riferimento:

- a. Per il processo d'acquisizione dei dati, nel caso d'errore, per fatto o per colpa dell'affidatario, che comporti la nullità di atti sanzionatori per una quota superiore a 1,5% del totale annuo degli atti trattati, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,8% del valore annuo del contratto come sopra determinato;
- b. Per il processo d'abbinamento tra l'atto sanzionatorio e il rispettivo pagamento, nel caso d'errore, per fatto o per colpa dell'affidatario, che comporti l'invio di un atto sanzionatorio o di un altro atto per il quale sia già intervenuto il pagamento in numero superiore a 1,3% del totale annuo dei pagamenti intervenuti, dovrà essere corrisposta una penale pari a 1% del valore annuo del contratto come sopra determinato;
- c. Per il processo di notifica si applica integralmente il Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo

del servizio postale di cui all'allegato A alla delibera n. 600/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e ss.mm.ii..

#### **Art. 9 – Modalità di applicazione delle penali contrattuali di cui agli articoli precedenti**

L'applicazione della/e penale/i sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con Determinazione Dirigenziale e verrà notificato all'assegnatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura ovvero versato nelle casse dell'Ente mediante bonifico bancario.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora esistente e provato.

#### **Articolo 10 – Risoluzione del contratto**

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente contratto.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- c. qualora le transazioni di cui al presente contratto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- d. Il protrarsi del blocco del sistema oltre 10 giorni consecutivi ed il ripetersi dello stesso per il medesimo tempo entro 30 giorni dal precedente implicherà la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli articoli precedenti non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti contestati siano tali da comportare una o più penali di importo superiore alla predetta percentuale il Comune procederà alla risoluzione del contratto.



La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina la Società Genova Parcheggi S.p.A. responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

La Società Genova Parcheggi S.p.A. dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

La società Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività della società Genova Parcheggi S.p.A. comportano il trattamento dei seguenti dati personali: acquisizione e scansione dati cartacei ed informatici, visite e parifiche anagrafiche, gestione sanzioni estere, conservazione e archiviazione dati e atti documentali, infrastruttura tecnologica dedicata, sistema informativo A.S.P., il servizio di gestione sviluppo e stampa verbali, notifica e rinotifica verbali sul territorio comunale e extra-comunale, effettua la rendicontazione postalizzata e pagamenti nonché il servizio di gestione delle sanzioni estere.

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della società, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie: banca dati anagrafica, banca dati DTT, banca dati Agenzia delle Entrate, banca dati Camera di Commercio, banca dati INIPEC e sito di Poste Italiane S.p.A. per la rendicontazione dei pagamenti, sentenze A.G.; provvedimenti della Prefettura relativi a patenti e veicoli, targhe e dati personali dei sanzionati e quant'altro sia oggetto di trattamento da parte di Genova Parcheggi S.p.A. per la P.L., ed eventuali particolari istruzioni o informazioni sugli stessi.

La società Genova Parcheggi S.p.A. è tenuta a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando la società Genova Parcheggi S.p.A. intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3 GDPR).

La società Genova Parcheggi S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

La società Genova Parcheggi S.p.A., che per l'esecuzione del presente contratto tratta dati personali per conto della Civica Amministrazione, è tenuta a nominare un incaricato dell'immissione dei dati personali per la formazione dei verbali informatici di accertamenti sanzionatori conformi agli originali, trasmettendo alla Civica Amministrazione l'atto di incarico. Tale incaricato dovrà garantire adeguata formazione, competenza e riservatezza.

La società Genova Parcheggi S.p.A. è altresì obbligata:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;

-su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

## **Articolo 12 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 13 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico di Genova Parcheggi S.p.A.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il presente atto redatto su supporto informatico, non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, è approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).


Il Comune di Genova

Dott. Gianluca Giurato

Genova Parcheggi S.p.A.

Dott. Santiago Vacca

# Genova Parcheggi



**Spettabile  
Comando  
Polizia Locale  
Comune di Genova**

Inviata a mezzo PEC: pmge.vigilanza@postecert.it

Genova, li 9 novembre 2020  
Prot. n. ~~1189~~ /20

**Oggetto: revisione proposta per rinnovo dell'affidamento dei servizi di gestione delle fasi amministrative del processo sanzionatorio del Comune di Genova con proposte di implementazione**

Con riferimento a quanto disposto dalla D.G.C. 2020-210 si propongono di seguito le revisioni alla nostra offerta prot. 1026/20 del 29 settembre u.s..

Innanzitutto riteniamo opportuno ricordare il contesto di riferimento dell'affidamento a Genova Parcheggi del servizio in oggetto, poiché costituisce una premessa fondamentale per la corretta valutazione dell'ottimizzazione economica finanziaria.

Come si ricorderà il servizio è stato assegnato a Genova Parcheggi nel 2018 anche per consentirle di assorbire e fronteggiare la sensibile riduzione degli incassi dovuta alla drastica ridefinizione delle tariffe orarie della sosta a rotazione, altresì per garantire un importante beneficio tecnico-economico al Comune di Genova.

Per motivi di circostanza, la Società si è fatta carico di assumere 8 risorse, sebbene non strettamente necessarie per l'espletamento del servizio, a maggior ragione nella prospettiva di un'informatizzazione spinta dell'intero sistema di sanzionamento.

In allora si lavorò intensamente per coniugare gli irrinunciabili vantaggi economici per il Comune di Genova con le altrettanto irrinunciabili necessità della sua controllata Genova Parcheggi.

Il benefici economici della Civica Amministrazione sono costantemente monitorati e documentati attraverso le relazioni semestrali dell'attività svolta inviate dalla Società all'Amministrazione.

Ci pare utile, nell'attuale contesto estrapolare e portare alla Vostra attenzione gli elementi maggiormente significativi. Come noto il servizio va scisso in due parti essenziali: il servizio di gestione delle contravvenzioni in tutte le sue fasi amministrative e quello di notifica.

Quest'ultimo, allo stato attuale, è assegnato a Poste Italiane e, in forza del regime di monopolio di fatto in cui opera, come confermato nel Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ricevuto il 09/03/2020 non ha consentito alcun margine di contrattazione sui prezzi che pertanto sono risultati imposti in una sorta di possibile abuso di posizione dominante.

## Genova Parcheggi SPA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova  
Viale Brigate Partigiane, 1 - 16129 Genova - Tel. 010.539871  
Fax 010.5304728 (Direzione) - segreteria@gepark.com - segreteria.gepark@pec.it  
Fax 010.5398885 (Ufficio Permessi) - servizioclienti@gepark.com - clienti.gepark@pec.it  
Cap. Soc. Euro 516.000 I.V. - Registro Imprese Genova C.F./P.IVA 03546590104 REA 353987  
[www.genovaparcheggi.com](http://www.genovaparcheggi.com)



# Genova Parcheggi



Per quanto concerne la gestione del servizio, invece, si è operato riteniamo con efficacia, nell'ottimizzazione dei flussi economico finanziari; infatti fino all'avvento di Genova Parcheggi la Civica Amministrazione sosteneva ogni anno un costo, compresa iva, di € 24.400 per 230 licenze del software Scat, di € 67.000 per il noleggio di 170 stampanti portatili e € 23.230 per il noleggio di 230 smartphone con un costo annuo per singolo impianto disponibile pari a 601 € a dotazione.

Con l'avvio della commessa Genova Parcheggi ha fornito in comodato d'uso gratuito alla Polizia Locale 500 dotazioni complete ognuna costituita da: smartphone + stampante portatile + pack di accessori + licenza Scat, rendendo così operativi 500 agenti dotati di strumentazione informatica completa; secondo i costi di cui al precedente capoverso il risparmio annuo acquisito dalla C.A. per tale partita ammonta a € 300.000 per cui la Civica Amministrazione ha conseguito un risparmio complessivo, nei 2 anni e 3 mesi di servizio, pari a € 675.000.

Ma non solo, l'adozione diffusa dei supporti informatici ha consentito alla generalità degli agenti della Polizia Locale di abbandonare i supporti cartacei ed emettere sanzioni con flussi elettronici si sono così sensibilmente ridotti anche i costi del servizio affidato a Genova Parcheggi.

A tal proposito ricordiamo che nell'ultimo anno di gestione da parte del fornitore uscente il 37% del totale delle sanzioni era cartaceo, mentre con l'adozione generalizzata dei terminali portatili le sanzioni cartacee si sono ridotte al 10,6% nell'ultimo anno (periodo dal 1/7/2019 al 30/6/20) e oggi sono ulteriormente ridotte attestandosi negli ultimi mesi ad un modesto 5%.

Poiché, secondo la convenzione, il costo per la Civica Amministrazione per l'inserimento di una sanzione cartacea è maggiore rispetto a quello degli atti infatti da flusso informatico (€ 3,49 contro i € 2,25 – tutto oltre IVA), è possibile calcolare risparmio ottenuto dalla C.A. con l'affidamento a Genova Parcheggi.

In particolare, considerando il numero di sanzioni annue, (circa 500.000 nel periodo dal 1/7/2019 al 30/6/20) la riduzione dell'incidenza del cartaceo dal 37% al 10,6% ha consentito un minor costo per il Comune di circa € 200.000 + iva.

Il che ha comportato un risparmio per la Civica amministrazione, nei 2 anni e 3 mesi di servizio, pari a € 448.000; risparmio in ulteriore crescita per il futuro in ragione del pressoché azzeramento dei flussi cartacei

In ogni caso, raccogliendo le indicazioni della Giunta Comunale, Genova Parcheggi si rende disponibile a fornire in comodato d'uso gratuito (anziché a titolo oneroso, come previsto nel contratto di servizio) alla Polizia Locale, ulteriori 500 dotazioni complete smartphone, stampanti, pack di accessori, con un ulteriore risparmio per il Comune quantificabile nei tre anni di affidamento, in circa € 900.000.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e, con l'occasione, inviamo cordiali saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.

## Genova Parcheggi SPA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova  
Viale Brigate Partigiane, 1 - 16129 Genova - Tel. 010.539871  
Fax 010.5304728 (Direzione) - segreteria@gepark.com - segreteria.gepark@pec.it  
Fax 010.5398885 (Ufficio Permessi) - servizioclienti@gepark.com - clienti.gepark@pec.it  
Cap. Soc. Euro 516.000 I.V. - Registro Imprese Genova C.F./P.IVA 03546590104 REA 053967  
[www.genovaparcheggi.com](http://www.genovaparcheggi.com)

